PUNTO 2

Relazione del Collegio giudicante nazionale

1.I fatti dell'anno 2010-2011

1.1 Il Collegio giudicante nazionale dopo il Consiglio generale 2010 ha visto la nomina di Ferri Cormio come membro indicato dal Comitato nazionale, in sostituzione di Giuseppe Finocchietti.

1.2 Nel corso del periodo giugno 2010 – marzo 2011 al Collegio è pervenuta un'unica richiesta da parte dei Presidenti del Comitato nazionale in data 7 luglio 2010, che chiedeva l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di un socio adulto ai sensi dell'art. 58 dello Statuto.

Il Collegio si è riunito a settembre 2010, ha aperto il procedimento e, in attesa di sviluppare l'istruttoria, ha disposto la sospensione cautelare del socio adulto, in quanto indagato per un reato di particolare gravità e pertanto soggetto a misura cautelare di carcerazione preventiva. È stata quindi avviata la procedura, convocando il socio secondo le modalità previste dagli artt. 57 dello Statuto e 92 del Regolamento, e richiedendo elementi utili per una compiuta valutazione del caso alla Zona, in quanto la Comunità capi di appartenenza risultava essere dimissionaria.

Il Collegio si è riunito nuovamente a gennaio 2011 alla presenza del Responsabile della Regione d'appartenenza del socio, quale membro consultivo dello stesso Collegio. Il socio non ha esercitato alcuna facoltà a lui concessa né ha fatto pervenire alcuna documentazione entro il termine stabilito. Il Collegio, dopo ampia discussione ed alla luce della documentazione acquisita sul caso, ha emesso il provvedimento di radiazione in quanto i fatti valutati, attinenti all'accusa di organicità ad un'associazione di tipo mafioso, sono totalmente incompatibili con la figura del capo scout definita dal "Patto Associativo" (2000) e la vicenda nel suo svolgimento ha nociuto all'immagine e al buon nome dell'Associazione, tutelati dall'art. 61 dello Statuto AGESCI. Tale provvedimento di radiazione, è stato inoltrato al predetto socio adulto e ai soggetti previsti all'art. 92 comma 9 del Regolamento e ad oggi non è stato contestato dal diretto interessato.

2. L'esperienza: alcune riflessioni

Il singolo caso esaminato ha suggerito alcune importanti riflessioni, sia in merito all'interpretazione ed applicazione della normativa statutaria e regolamentare sia sulla testimonianza del nostro essere capo.

2.1 *Interpretazione ed applicazione della normativa statutaria e regolamentare*

Nel valutare il caso, il CGN si è trovato nella difficoltà di applicare la sanzione più adeguata alla gravità del fatto. Il problema principale è stato quello di esprimere un giudizio in pendenza di un procedimento penale non concluso con una sentenza definitiva, pur in presenza di provvedimento restrittivo della libertà personale. Come è noto a livello associativo le sanzioni previste, oltre alla censura, sono la sospensione fino a due anni ovvero la radiazione. Potrebbe essere una soluzione più garantista e ponderata una sospensione cautelare per un periodo adeguato ad arrivare ad un primo pronunciamento dell'autorità giudiziaria, se non addirittura alla decisione definitiva, in assenza di altri elementi di prova? Sarebbe pertanto opportuna una riflessione su questa e su altre questioni applicative già segnalate in precedenza, anche attraverso la costituzione di un'apposita commissione di Consiglio generale.

2.2 Noi, scout, sentinelle nella notte

Questo Collegio per sua natura, si trova a ricoprire "una posizione privilegiata di osservatorio e termometro a tutela e garanzia della salute associativa". Coglie da questo caso alcune osservazioni che sottopone alla riflessione dell'associazione tutta che educa alla lealtà e alla responsabilità in una società sempre più deresponsabilizzata:
-Un capo *serio,* cosciente dell'importanza della propria testimonianza, implicato in vicende che nuocciono all'immagine dell'Associazione, non dovrebbe dimettersi, anche se ritiene di essere estraneo ai fatti contestatigli, per essere libero di difendersi?
-Una Comunità capi *viva* può ignorare i comportamenti individuali dei suoi membri, contrari allo spirito scout e ai valori associativi?
-Le strutture associative, ai diversi livelli, non dovrebbero curare la formazione dei capi e vigilare sui loro comportamenti evitando di rifugiarsi in prassi burocratiche, omissive o di compromesso?

2.3 Altre riflessioni

Il Collegio condivide inoltre la scelta del basso profilo mass-mediatico adottata dal Comitato nazionale di concerto a Capo Guida e Capo Scout, a tutela principalmente dei soci e dell'immagine associativa a livello locale e nazionale, soprattutto di fronte ad una campagna aggressiva condotta dalla stampa locale.
Ribadisce, come negli anni precedenti, che il Collegio giudicante nazionale è "anche un organismo che riveste in sé una funzione di accompagnamento alla mediazione e alla composizione dei conflitti e non esclusivamente di valutazione dei comportamenti. Tale funzione, che appare assai delicata, fa percepire il CGN come un gruppo di servizio e non come una sorta di tribunale scout. Ritiene che questo corrisponda meglio allo stile e alle finalità di un'associazione che si propone l'educazione e la formazione della persona e che è ispirata ai principi e ai valori della democrazia".

Il Collegio giudicante nazionale